

**Sentenza:** n. 282 del 28 novembre 2013

**Materia:** Tutela della concorrenza; Professioni

**Parametri invocati:** articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Toscana 11 dicembre 2012, n. 74 “*Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” - articolo 1

**Esito:** infondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Claudia Prina Racchetto

### **Sintesi:**

L'articolo impugnato sostituisce l'art. 134 della l.r. 42/2000 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*), con il quale si disciplinano le modalità di accesso alla professione di maestro di sci da parte di professionisti di altre Regioni e Stati.

Il ricorso concerne i soli commi 1 e 2 dell'art. 134, nel testo introdotto dalla disposizione censurata, il cui contenuto è del tutto analogo alle previsioni originarie.

Il comma 1 dell'art. 134 stabilisce che «*I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana*». A giudizio del ricorrente tale norma introdurrebbe l'onere, per il maestro di sci già abilitato in altre Regioni o nelle Province autonome, di sostenere nuovamente l'esame di abilitazione presso la Regione Toscana, dato che l'art. 131 della l.r. 42/2000, cui rinvia il comma 2 dell'art. 134 della medesima legge, prevede, tra i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale toscano, «*la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 132 ed il superamento dei relativi esami*». Muovendo da questa interpretazione, il ricorrente ritiene pertanto che la norma impugnata abbia introdotto un ostacolo ingiustificato e sproporzionato alla libera prestazione del servizio da parte dei maestri di sci già abilitati in Italia, in violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «*tutela della concorrenza*».

La Corte costituzionale ritiene tale interpretazione erranea. L'onere di abilitarsi al fine di esercitare la professione di maestro di sci è previsto dall'art. 6 della legge cornice 8 marzo 1991, n. 81 (*Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*), che reca i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario debbono uniformarsi, anche in base al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*). L'art. 3 di tale legge precisa che l'albo professionale è regionale ed è tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci. A giudizio della Corte, la normativa impugnata non esigerebbe, a titolo di condizione preliminare, la frequenza del corso professionale regionale e il superamento dell'esame conclusivo, come dimostrato anche dal tenore letterale del comma 2 dell'art. 134 che demanda al collegio regionale dei maestri di sci la verifica circa la “*permanenza*” dei requisiti indicati dal precedente art. 131.

Pertanto l'attività del collegio è limitata alla verifica del possesso, da parte del maestro di sci, dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, dell'abilitazione professionale. Infatti, nel caso di una domanda di iscrizione da parte di chi non abbia esercitato stabilmente la professione in Toscana, non si vede come possa dirsi che tale requisito deve permanere, se non riferendosi all'abilitazione conseguita in altra Regione o Provincia autonoma e risultante dall'iscrizione nel relativo albo professionale.

Il comma 2 dell'art. 134 è invece impugnato dal ricorrente in quanto affida la suddetta verifica circa la permanenza dei requisiti di iscrizione all'albo al collegio regionale dei maestri di sci, ovvero ad un organo in «possibile conflitto di interessi». Il collegio, in quanto composto da potenziali concorrenti dell'aspirante all'iscrizione, sarebbe nelle condizioni di «influenzare gli esiti del processo di selezione» in danno del candidato.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata anche questa questione, osservando che tale competenza del collegio è sancita dall'articolo 13, comma 4, della L.81/1991, cui la legislazione regionale di dettaglio è tenuta a uniformarsi. Il ricorrente non può dunque contestare il contenuto di una norma regionale introdotta in adempimento del rapporto di integrazione tra legge quadro e normativa regionale di attuazione, nelle materie indicate dall'art. 117, terzo comma, Cost. e, nello specifico, nella materia «*professioni*». Inoltre, per i maestri di sci abilitati presso altra Regione o Provincia autonoma, la verifica preliminare all'iscrizione, da parte del collegio, è meramente ricognitiva.